



ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 339 del 15/06/2023

OGGETTO: Ammodernamento e potenziamento della ferrovia Alifana (oggi EAV S.r.l.). Realizzazione OO.CC. della sub-tratta Piscinola - Secondigliano da prog.va Km. ca 0+000,00 a progr.va Km. Ca 2+057,94. Istituzione temporanea, dal 19/06/2023 al 09/07/2023, del divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,0 tonnellate lungo l'Asse perimetrale di Melito- Scampia, in entrambi i sensi di marcia, in corrispondenza della pila 22 del viadotto.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, con nota prot. PG/2023/433329 del 24/05/2023, ha rappresentato che l'Ente Autonomo Volturno, con nota prot. EAV-0006982 del 24/02/2023, acquisita con prot.PG/2023/164082 del 27/02/2023 e successive integrazioni, la società EAV S.r.l. ha comunicato la necessità di istituire il divieto di transito per tutti i veicoli con massa complessiva superiore a 7,0 tonnellate in ambedue i sensi di marcia, in corrispondenza della pila 22 del viadotto della Perimetrale Melito – Scampia, dal 29/05/2023 al 20/06/2023, nella fascia oraria 00:00 - 24:00, ai fini dell'esecuzione dei lavori atti alla risoluzione dell'interferenza al km 1+362 della linea EAV con alcuni pali di fondazione della pila del viadotto suddetto.
- I divieti riguarderanno:
 - 1) In direzione Napoli - Melito, il tratto di Perimetrale compreso tra le uscite via Masoni e Scampia, con pre-segnalazione e segnalazione di divieto di accesso e percorso alternativo dal viale Umberto Maddalena, all'uscita via Masoni, e in corrispondenza della rampa di immissione dalla via Comunale Vecchia di Miano;
 - 2) in direzione Melito - Napoli, il tratto di Perimetrale compreso tra le uscite Piscinola e Masoni, con obbligo di uscita a Piscinola e divieto di accesso da viale Piedimonte d'Alife (stazionamento autobus) verso via Masoni.
- Successivamente, con nota PG/2023/443120 del 29/05/2023, il Servizio viabilità e Traffico chiedeva chiarimenti ai fini dell'emissione dell'Ordinanza di limitazione ai mezzi pesanti;
- con nota 0019638-2023 del 09/06/2023 la Soc. EAV nel sollecitare l'emissione del provvedimento di limitazione del transito ai predetti veicoli pesanti, comunicava, altresì, che la stessa Società si rendeva disponibile ad eseguire i lavori su più turni anche in orario notturno al fine di limitare la durata complessiva degli stessi.

Considerato che, in entrambe le direzioni, il percorso alternativo per i mezzi interessati, di massa superiore a 7,0 tonnellate, sarà: corso Secondigliano, via Roma verso Scampia, via Baku, viale della Resistenza, via Tancredi Galimberti, via Oliviero Zuccarini.

Sentito il dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche sull'urgenza di dare avvio ai lavori.

Ritenuto di dover adottare il dispositivo di circolazione di seguito riportato.

Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

Letti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
- Il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

ORDINA

Istituire, dal 19/06/2023 al 09/07/2023, il divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,0 tonnellate lungo l'Asse perimetrale di Melito- Scampia, in entrambi i sensi di marcia:

1. in direzione Napoli - Melito, sul tratto di Perimetrale compreso tra le uscite via Masoni e Scampia, con pre-segnalazione e segnalazione di divieto di accesso e percorso alternativo dal viale Umberto Maddalena, all'uscita via Masoni, e in corrispondenza della rampa di immissione dalla via Comunale Vecchia di Miano;
2. in direzione Melito - Napoli, sul tratto di Perimetrale compreso tra le uscite Piscinola e Masoni, con obbligo di uscita a Piscinola e divieto di accesso da viale Piedimonte d'Alife (stazionamento autobus) verso via Masoni.

Ogni altra Ordinanza in contrasto con la presente, è da ritenersi sospesa.

L'impresa esecutrice dei lavori procederà alla installazione della segnaletica necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di traffico provvisorio nonché al ripristino dello stato dei luoghi al completamento dell'intervento.

E' a carico del Direttore dei Lavori: *la redazione del piano di segnalamento provvisorio; la verifica dell'avvenuta e corretta apposizione della segnaletica prima dell'inizio dei lavori; il ripristino al termine dei lavori della segnaletica preesistente; la comunicazione, al Servizio Viabilità e Traffico ed al Servizio Polizia Locale, dell'eventuale modifica delle date di inizio e fine lavori.*

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale qualora se ne rendesse la necessità.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L.° 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
Ing. Giuseppe D'Alessio

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.